

AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

IN OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA CAUTELARE DEL 16.04.2026

N. 02223/2026 REG. PROV. CAU.,

RESA DAL TAR LAZIO – ROMA SEZ. I

NEL GIUDIZIO N.R.G. 119/2026

Io sottoscritta Avv. Ilaria Dolores LUPI del Foro di Cosenza (c.f. LPULDL80B57D086C), con studio professionale a Cosenza (87100) in Piazza Peppino Impastato 29, quale difensore della Dott.ssa DI LUCCA Alessandra, nata a COSENZA (CS) il 20 luglio 1978 residente in ROMA (00148) Via Aurelio Peccei n. 24, interno 12, c.f. DLCLSN78L60D086S, ai sensi ed in esecuzione dell'ordinanza n. 02223/2026 del 16 aprile 2026, notificata in pari data, emessa dal TAR LAZIO – ROMA PRIMA SEZIONE, nel procedimento recante n. 119/2026 R.G.,

AVVISA

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – Sezione Prima, nell'ambito del ricorso iscritto al N.R. 119 del 2026, con ordinanza n. 02223/2026, ha autorizzato la parte ricorrente, ex art. 41 comma 4, 27 e 49 cpa, all'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, per pubblici proclami mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale del Ministero della Giustizia, dei seguenti dati:

1) L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO GENERALE DEL RICORSO:

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma – Sezione Prima – N.R. 120/2026

2) IL NOME DELLA PARTE RICORRENTE E L'INDICAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE INTIMATA:

- Di Lucca Alessandra, nata a Cosenza (CS) il 20 luglio 1978 residente in Roma (00148) Via Aurelio Peccei n. 24, interno 12, c.f. DLCLSN78L60D086S

- Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., c.f. 80184430587 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Via dei Portoghesi n. 12, 00186 Roma, pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, risultante dal pubblico elenco Reginde PP. AA.

- Crinò Matteo Giovanni, nato a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) il 23.06.1991 c.f. CRNMTG91H23A638D, con domicilio digitale pec matteogiovannicrino@pec.it, tratto dal pubblico registro Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (REGINDE) e dal pubblico registro Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD)

3) GLI ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI E UN SUNTO DEI MOTIVI DI RICORSO:

3.1) CON IL RICORSO INTRODUTTIVO SI E' FORMULATA IMPUGNAZIONE:

- dell'avviso di pubblicazione dell'elenco degli ammessi alla prova orale del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025, nella parte in cui non include la ricorrente tra gli ammessi;

- del verbale n. 15 del 16 maggio 2025 redatto dalla commissione esaminatrice, pubblicato per estratto il 22 maggio 2025 ed ostentato per esteso a seguito di richiesta di accesso in data 11

dicembre 2025, che ha determinato i criteri di valutazione della seconda prova scritta e l'iter di valutazione delle prove scritte;

- della valutazione dell'elaborato della ricorrente relativo alla seconda prova scritta;
- del diniego della richiesta di accesso agli atti del 9 dicembre 2025 prot. 0242268;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

SUNTO DEL RICORSO INTRODUTTIVO:

Il ricorso proposto dalla Dott.ssa Alessandra Di Lucca dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio impugna l'esclusione dalla prova orale di un concorso pubblico per l'assunzione di 54 dirigenti di seconda fascia presso il Ministero della Giustizia.

Quadro fattuale

La ricorrente ha partecipato al concorso indetto con decreto del 23 dicembre 2024, superando regolarmente la prova preselettiva e la prima prova scritta. Tuttavia, all'esito della correzione della seconda prova scritta — consistente in quattro quesiti su materie amministrative da svolgere in sei ore — ha ottenuto un punteggio complessivo di 49 punti su 100, insufficiente per il superamento della soglia minima di 70 punti necessari per l'ammissione alla prova orale.

Il 6 novembre 2025 è stato pubblicato l'elenco degli ammessi alla prova orale in forma anonima. La candidata ha quindi richiesto accesso agli atti della procedura, ottenendo solo parziale riscontro: l'Amministrazione ha esibito i criteri di valutazione ma ha negato l'accesso alle schede valutative individuali e ad altri documenti, adducendo motivi di tutela della privacy, presunta genericità dell'istanza e rischio di controllo generalizzato.

I motivi di ricorso

PRIMO MOTIVO: GENERICITÀ DEI CRITERI DI VALUTAZIONE

Il ricorso deduce la violazione dell'art. 12 D.P.R. 487/1994 in materia di trasparenza delle procedure concorsuali e dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza ex art. 97 Cost.

La ricorrente contesta la genericità dei criteri di valutazione adottati dalla commissione esaminatrice con verbale n. 15 del 16 maggio 2025. Tali criteri — individuati in: (1) Conoscenza e aderenza alla traccia; (2) Approfondimento e competenza tecnica; (3) Capacità di analisi, sintesi e coerenza logica; (4) Chiarezza e correttezza linguistica — si risolverebbero in mere "clausole di stile", formule generiche prive di concreto contenuto prescrittivo.

Secondo la giurisprudenza richiamata dalla difesa, la predeterminazione dei criteri di valutazione deve avvenire nella maniera più dettagliata possibile, con l'indicazione di parametri, indicatori, pesi e scale secondo il metodo della "griglia di valutazione". Solo criteri analitici e specifici consentono di graduare il giudizio valutativo ed evitare che questo si trasformi in arbitrio, garantendo inoltre al giudice amministrativo il controllo di legittimità nei limiti della ragionevolezza e logicità.

I criteri adottati nel caso in esame, invece, sono meramente descrittivi e non "motivazionali": non consentono cioè di comprendere il peso specifico di ciascun aspetto nella formazione del giudizio finale, impedendo la ricostruzione dell'iter logico seguito dalla commissione.

SECONDO MOTIVO: MANCATA ASSEGNAZIONE DI PUNTEGGI PARZIALI PER I SINGOLI CRITERI

Il ricorso deduce la violazione dell'art. 3 L. 241/1990 sull'obbligo di motivazione e dei principi di imparzialità e trasparenza amministrativa.

La candidata lamenta che la commissione si sia limitata ad attribuire un punteggio numerico complessivo (49 punti) e punteggi parziali per i singoli quesiti (12, 15, 13, 12 punti) senza esplicitare quanto ciascuno dei quattro criteri prestabiliti abbia inciso nella valutazione. In mancanza di una specificazione in voci e sottovoci con relativi punteggi, risulterebbe incomprensibile l'iter logico seguito dalla commissione.

La motivazione dell'esclusione sarebbe quindi "meramente apparente": si afferma che la candidata non è idonea (punteggio 49/100) senza spiegare il perché, confondendo il piano dell'affermazione con quello della motivazione. La ricorrente non è nelle condizioni di sapere quale criterio non avrebbe rispettato, in che misura, e come i singoli parametri abbiano concorso alla formazione del giudizio.

In presenza di criteri generici, secondo la giurisprudenza richiamata, la commissione non può limitarsi al voto numerico ma dovrebbe fornire una motivazione "discorsiva" che espliciti le ragioni del giudizio. L'assenza di punteggi intermedi per ciascun criterio impedisce di percepire la graduazione delle valutazioni e rende il giudizio non sindacabile.

TERZO MOTIVO: ILLEGITTIMO DINIEGO DI ACCESSO AGLI ATTI

Il ricorso deduce la violazione degli artt. 22 e ss. L. 241/1990, del principio di trasparenza ex art. 97 Cost. e del diritto di difesa ex art. 24 Cost.

L'Amministrazione ha negato l'accesso alle schede di valutazione individuali, ai verbali integrali della commissione e ad altri documenti, adducendo motivi di tutela della privacy dei terzi candidati, genericità dell'istanza e rischio di controllo generalizzato ex art. 24, comma 3, L. 241/1990.

La ricorrente contesta tale diniego sotto molteplici profili:

- Sussistenza dell'interesse qualificato: la partecipazione al concorso configura automaticamente una posizione giuridica differenziata che legittima l'accesso, prescindendo dalla strumentalità rispetto a future iniziative giudiziarie;
- Insussistenza di esigenze di riservatezza: gli atti concorsuali costituiscono documenti rispetto ai quali deve essere esclusa in radice l'esigenza di tutela della privacy, poiché i concorrenti hanno consentito a misurarsi in una competizione pubblica la cui essenza è proprio la comparazione;
- Erronea applicazione del divieto di controllo generalizzato: l'istanza ha ad oggetto atti specifici e determinati circoscritti al concorso cui la richiedente ha partecipato, non una verifica indiscriminata;
- Diritto di accesso a tutti gli atti: il candidato ha diritto di accedere non solo agli atti relativi alla propria posizione ma anche a quelli degli altri partecipanti, poiché solo tale accesso complessivo consente un effettivo controllo sull'effettività del confronto competitivo;
- Pretestuosità dell'eccezione di "massività": la mera difficoltà o gravosità della ricerca non giustifica il diniego; inoltre, la candidata ha chiesto anzitutto la presa visione, non necessariamente la copia integrale.

Le domande

In via cautelare, la ricorrente chiede la sospensione degli atti impugnati e l'ammissione con riserva alla prova orale, invocando sia misure monocratiche ex art. 56 c.p.a. (data l'imminenza della prova orale fissata per il 13 gennaio 2026) sia cautelari collegiali ex art. 55 c.p.a.

Nel merito, chiede l'annullamento degli atti impugnati e, in via principale, che venga ordinato all'Amministrazione di rinnovare la correzione dell'elaborato con criteri oggettivi e motivazione specifica ovvero di ammetterla alla prova orale; in subordine, che venga disposta la ripetizione della seconda prova scritta per tutti i candidati.

3.2) CON IL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI SI E' FORMULATA IMPUGNAZIONE:

- della nota del Ministero della Giustizia protocollata al n. m_dg.DOG27/01/2026.0018281.U a firma del responsabile del procedimento, di trasmissione dei documenti oggetto della richiesta di accesso della ricorrente del 30.12.2025;
- del documento allegato alla predetta nota di trasmissione ossia del verbale del 18 settembre 2025 contenente la scheda di valutazione dell'odierna ricorrente;
- della scheda di valutazione delle prove scritte relativa alla busta n. 406, allegata al verbale del 18 settembre 2025, nella parte in cui attribuisce alla ricorrente il punteggio di 49/100 punti per la seconda prova scritta;
- della graduatoria finale di merito del concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, approvata con decreto protocollo numero m_dg.DOG.05-02-2026.001562.ID adottato dal Ministero della Giustizia Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria del Personale e dei Servizi – Direzione generale del personale e della formazione e pubblicato il 5 febbraio 2026;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche interno e non conosciuto.

SUNTO DEL RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI:

Quadro fattuale

La Dott.ssa Alessandra Di Lucca ha impugnato con ricorso principale (R.G. 119/2026) diversi atti relativi a un concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria del Ministero della Giustizia. In particolare, aveva contestato la propria esclusione dall'elenco degli ammessi alla prova orale, pubblicato il 6 novembre 2025, a seguito del giudizio di non idoneità nella seconda prova scritta, e il diniego di accesso agli atti.

Il Tribunale aveva fissato l'udienza cautelare per il 28 gennaio 2026, ma il giorno precedente (27 gennaio 2026) il Ministero ha trasmesso parzialmente i documenti richiesti, tra cui il verbale di correzione della seconda prova scritta della ricorrente. All'udienza del 28 gennaio la ricorrente ha manifestato la volontà di proporre motivi aggiunti e il Collegio ha rinviato la trattazione cautelare al 15 aprile 2026. Nel frattempo, il 5 febbraio 2026 è stata pubblicata la graduatoria finale di merito, che ovviamente non include la ricorrente.

Oggetto dei motivi aggiunti

Con i motivi aggiunti vengono impugnati:

- La nota ministeriale del 27 gennaio 2026 di trasmissione dei documenti
- Il verbale del 18 settembre 2025 contenente la scheda di valutazione della ricorrente
- La scheda di valutazione della seconda prova scritta (busta n. 406), che ha attribuito alla ricorrente il punteggio insufficiente di 49/100 punti
- La graduatoria finale pubblicata il 5 febbraio 2026

Censure principali

La ricorrente deduce un unico, articolato motivo di censura che investe violazioni di legge (art. 12 co. 1 d.p.r. 487/1994 e art. 3 l. 241/1990) e vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, contraddittorietà, apparenza di motivazione e travisamento dei fatti, oltre alla violazione dei principi costituzionali di imparzialità e trasparenza (art. 97 Cost.).

La tesi difensiva sulla scheda di valutazione

La ricorrente sostiene che l'esame della scheda di valutazione trasmessa dimostra inequivocabilmente la fondatezza delle doglianze già avanzate nel ricorso principale. La censura si articola su due piani complementari:

- Genericità dei criteri: i criteri elaborati dalla commissione risultano eccessivamente generici e "descrittivi", insufficienti a garantire trasparenza e imparzialità. La ricorrente argomenta che l'art. 12 d.p.r. 487/1994 è rispettato solo se i criteri sono accompagnati da parametri, indicatori, pesi e scale (le c.d. "griglie di valutazione"), che permettano di ricostruire il percorso logico che ha condotto al voto numerico.

- Mancanza di motivazione: anche ammettendo in astratto la specificità dei criteri, la commissione avrebbe comunque dovuto quantificare l'incidenza di ciascuno di essi nell'attribuzione del punteggio, rendendo esplicito "quanto", "come" e "perché" ogni singolo criterio abbia influito sulla valutazione. La ricorrente richiama il principio secondo cui "tertium non datur": o i criteri sono generici e allora occorre una motivazione discorsiva dettagliata, oppure sono specifici e allora va quantificata l'incidenza di ciascuno mediante griglie numeriche.

Critica alla scheda concreta

La ricorrente rileva che nel verbale del 18 settembre 2025 relativo alla seconda prova scritta si rinviene esclusivamente:

- La descrizione parziale dei quattro quesiti
- La valutazione numerica delle risposte (14-10-13-12)
- Il punteggio finale risultante dalla somma (49/100)

Nessun riferimento è fatto ai criteri di valutazione precedentemente elaborati, nessuna indicazione su quali profili siano risultati carenti, nessuna annotazione, glossa o giustificazione discorsiva. Questo rende impossibile comprendere le ragioni dell'insufficienza e impedisce qualsiasi controllo di ragionevolezza.

La ricorrente contrappone questa valutazione "muta" a quella della prima prova scritta, dove ad ogni criterio era stato associato uno specifico punteggio (e dove la candidata aveva ottenuto un risultato eccellente: 97,5/100 punti). Tale difformità rende ancora più evidente l'anomalia della correzione della seconda prova.

Illogicità manifesta e contraddittorietà

La ricorrente deduce un'illogicità *ictu oculi* rilevabile: come può la stessa candidata che ha conseguito il punteggio massimo nella prima prova (che verteva su competenze manageriali e capacità direttive di elevata complessità) risultare insufficiente nella seconda prova su materie (whistleblowing, contratti pubblici, sicurezza sul lavoro, ciclo della performance) che rientrano nel bagaglio ordinario di conoscenze di un dirigente pubblico?

Viene inoltre segnalato un elemento ulteriore: dall'esame degli elaborati di altri candidati risultati idonei (prodotti dall'amministrazione a seguito di accesso) emerge che almeno un candidato (compito n. 72, primo quesito) ha fondato le proprie argomentazioni su una norma abrogata (l'art. 54-bis del TUIP, abrogato dal d.lgs. 24/2023), eppure è stato giudicato idoneo. Questo elemento rafforza il dubbio sulla correttezza e imparzialità delle valutazioni.

Illegittimità derivata della graduatoria

La graduatoria pubblicata il 5 febbraio 2026 è affetta da illegittimità derivata in conseguenza dei vizi che inficiano la scheda di valutazione. L'illegittima esclusione dalla prova orale si riflette sulla graduatoria finale con invalidità di tipo viziante, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale.

Petiturum

In via cautelare, la ricorrente chiede la sospensione degli atti impugnati e dell'efficacia della graduatoria definitiva, con eventuale inserimento con riserva nella graduatoria finale.

Nel merito chiede:

- In via principale: l'annullamento degli atti impugnati e l'ordine all'Amministrazione di rinnovare la correzione dell'elaborato con criteri oggettivi e motivazione specifica, con conseguente inserimento in graduatoria in caso di esito positivo

- In subordine: l'annullamento e la riformulazione della graduatoria definitiva

La ricorrente chiede inoltre l'autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ai controinteressati (ammessi alla prova orale e vincitori) e formula istanza istruttoria per l'acquisizione di tutti i documenti della procedura concorsuale.

4) L'INDICAZIONE DEI CONTROINTERESSATI:

tutti i soggetti ammessi alla prova orale nel concorso pubblico per l'assunzione di 54 unità di personale dirigenziale di seconda fascia presso il Dipartimento per l'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia, pubblicato il 6 novembre 2025 (prot. m_dg.DOG.23/12/2024.0021393.ID) nonché tutti i soggetti utilmente collocati nella graduatoria finale del predetto concorso pubblico pubblicata il 6 febbraio 2026 (prot. m_dg.DOG.05/02/2026.0001562.ID) che potrebbero essere pregiudicati dall'accoglimento della domanda formulata dal ricorrente.

5) L'INDICAZIONE DELLO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO:

lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.

6) L'INDICAZIONE DEL NUMERO DELLA PRESENTE ORDINANZA, CON IL RIFERIMENTO CHE CON ESSA È STATA AUTORIZZATA LA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI:

ordinanza n. 02223/2026 del T.A.R. Lazio, Roma, Sezione Prima, resa nell'ambito del procedimento iscritto al n. 119/2026 R.G., pubblicata il 16 aprile 2026, con il quale è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami.

COMUNICA CHE

All'udienza cautelare del 15 aprile 2026 il Collegio ha emesso la predetta ordinanza che, nell'autorizzare la notifica per pubblici proclami, ha altresì fissato l'udienza di merito ai sensi dell'art. 55 co. 10 c.p.a. per il prossimo 15 luglio 2026 e che, pertanto, i controinteressati potranno costituirsi in giudizio nei termini e secondo le modalità previste dall'art. 46 c.p.a. in ottemperanza a quanto stabilito con l'indicata ordinanza.

AVVISA INFINE CHE

1. Al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e del ricorso per motivi aggiunti, l'ordinanza resa dalla Sezione I del TAR Lazio - Roma, 0223 pubblicata in data 16 aprile, l'avviso di pubblicazione dell'elenco ammessi alla prova orale e convocazione alla prova orale nonché la graduatoria finale pubblicata il 5 febbraio 2026.

2. L'Amministrazione, in ottemperanza a quanto disposto dal Tribunale: *i)* dovrà pubblicare sul proprio sito istituzionale il testo integrale del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti, nonché della suindicata ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato: - che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi); - che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustiziamministrativa.it. *ii)* non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, l'ordinanza, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi; *iii)* dovrà rilasciare alla parte ricorrente alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito,

del ricorso, della presente ordinanza e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta; *iv)* dovrà curare che sulla home page del suo sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso e l'ordinanza.

* * *

La Dott.ssa Alessandra Di Lucca, assistita come in atti, chiede e fa istanza affinché Codesta Amministrazione effettui tutti gli adempimenti stabiliti nella citata ordinanza n. 02223/2026, resa dalla Sezione I del TAR del Lazio, Roma con la quale è stata disposta, nell'ambito del giudizio R.G. n. 119/2026, l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati per notifica mediante pubblici proclami, da effettuarsi sul sito web dell'Amministrazione.

A tal fine si rappresenta l'assoluta urgenza di procedere alla pubblicazione sul sito del Ministero della Giustizia così come previsto dall'ordinanza testé richiamata.

Si richiede da ultimo che codesto Ministero voglia rilasciare tempestivamente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione sul sito del Ministero dei succitati atti.

Documenti allegati:

- 1. Testo integrale del ricorso introduttivo N.R. 119/2026;**
- 2. Testo integrale del ricorso per motivi aggiunti;**
- 3. Ordinanza del T.A.R. Lazio, Roma, Prima, n. 02223/2026;**
- 4. Elenco ammessi alla prova orale pubblicato il 6 novembre 2025;**
- 5. Graduatoria finale pubblicata il 5 febbraio 2026.**

Con ossequio.

Cosenza, data della sottoscrizione digitale

Avv. Ilaria Dolores Lupi